

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS Obiettivo 1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 53.2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.1 Coordinamento degli interventi

6.1.1 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione (AdG) designata per il PON Assistenza tecnica e azioni di sistema è:

Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
Via Curtatone 4/d
00100 Roma
Responsabile: Direttore pro tempore
Posta elettronica: dps.pfs.ced@tesoro.it

6.1.2 Autorità di coordinamento

L'Autorità di Gestione del PON, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni a supporto del coordinamento delle azioni previste dal programma, si impegna a comunicare tempestivamente e con regolarità al Ministero del Lavoro, capofila del FSE, e alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione delle azioni cofinanziate eventuali elementi e/o posizioni di carattere generale a livello di PON e che hanno ripercussioni <<orizzontali>> sulle operazioni incluse nel PON.

Il Ministero del Tesoro e Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali, capofila per le attività del FESR, e il Ministero del Lavoro, capofila per il FSE, si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza, anche secondo le indicazioni e le richieste dell'Autorità di Gestione del PON. Al riguardo si impegnano a rendere disponibili appositi indirizzi di posta elettronica.

L'Autorità di Gestione del PON, sulla base delle informazioni relative allo stato di attuazione del programma, incontra il Ministero del Lavoro e le amministrazioni responsabili dell'attuazione, per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni

agli eventuali problemi emergenti. Se necessario, e ogni qualvolta l’Autorità di Gestione del PON lo ritiene opportuno, il problema specifico viene posto all’attenzione del Comitato di Sorveglianza del PON alle cui decisioni le Amministrazioni devono conformarsi.

L’Autorità di Gestione del PON riferisce periodicamente al Comitato di Sorveglianza del PON sull’attività di coordinamento effettuata.

Considerata la molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del programma, ciascuno dei quali con tipologie di azioni specifiche, l’Autorità di Gestione assicura il coordinamento dell’attuazione del PON “Assistenza Tecnica e azioni di sistema” e, conformemente a quanto previsto nel QCS (cap. 6.1.2), coordina, in qualità di Amministrazione capofila, le attività cofinanziate dal FESR.

Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del QCS (cap. 6.1.2), il responsabile del coordinamento delle attività cofinanziate dal FSE, di cui alle misure 2.1 e 2.2, è il:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale (UCOFPL)
Vicolo d'Aste, 12
00100 Roma
Responsabile: Direttore pro-tempore
Posta elettronica: ucofpl03@uni.net

6.2 Coinvolgimento dei partner economico-sociali

6.2.1 Orientamenti generali

L’attività partenariale, già ampiamente attuata nella fase di elaborazione del programma, proseguirà sia nella fase di predisposizione del Complemento di Programmazione, sia nella successiva fase di attuazione che si svilupperà nell’arco del settennio 2000-2006, e nei due anni successivi.

In assenza di un preesistente Tavolo di partenariato sull’assistenza tecnica, la costruzione del Complemento di Programmazione, attualmente in corso, viene effettuata sulla base di un serrato dialogo con le Amministrazioni interessate, cui il MTBPE fornisce orientamenti, linee di indirizzo e il necessario supporto operativo, anche mediante schemi standardizzati per la formulazione delle proposte da includere nell’ambito del PON.

In tale prospettiva, l’Autorità di Gestione ha fornito una griglia di requisiti cui dovranno conformarsi le Amministrazioni proponenti, preliminarmente alla formulazione dei progetti operativi definitivi, da inserire nei Complementi di Programmazione.

Il PON Assistenza tecnica e azioni di sistema, pertanto, pone in primo piano le dinamiche del partenariato in campo istituzionale, sia perché il documento prevede la partecipazione di numerose Amministrazioni centrali, con compiti specifici, sia perché l'efficacia dei processi e i risultati delle azioni attuate forniscono, in termini di servizi, un importante contributo all'attuazione del QCS. Tale impostazione conforma, quindi, il PON in maniera coerente rispetto ai principi dei Regolamenti e dei metodi della concertazione.

L'Autorità di Gestione, al riguardo, intende sviluppare una periodica informazione, assicurando una contestuale circolazione dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti, nonché rendendo disponibile, anche attraverso il previsto gruppo di coordinamento dell'assistenza tecnica, un adeguato supporto ai soggetti interessati, ivi compresi quelli del partenariato economico sociale, che potranno formulare proposte e predisporre contributi specialistici sulle tematiche riguardanti la programmazione e l'attuazione del PON (es. procedure; aspetti organizzativi delle Strutture; impatti della legislazione; ostacoli esecutivi; ecc.).

La partecipazione attiva e la concertazione con le Amministrazioni trasversali e di settore, costituiscono momenti determinanti per dare concretezza e certezza attuativa alle azioni cofinanziate che potranno giovare anche del contributo delle rappresentanze delle categorie coinvolte nella realizzazione delle operazioni.

Il Programma rivolge un'attenzione particolare al contributo specialistico delle Amministrazioni con compiti trasversali e settoriali, nonché al partenariato istituzionale e a quello economico sociale, anche attraverso interventi di formazione, informazione ed orientamento, in particolare per garantirne l'attuazione del partenariato nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza. In tale sede, infatti, e nella fase di valutazione intermedia, l'attività partenariale potrà essere ampiamente sviluppata con il coinvolgimento delle parti economiche e sociali.

L'Autorità di Gestione del PON provvederà a presentare, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socioeconomici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nella fase di sorveglianza e valutazione degli interventi.

6.2.2 *Autorità ambientale*

Ai fini dell'integrazione delle componenti ambientali in tutti i settori di azione dei Fondi ed in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente, è individuata quale Autorità Ambientale di riferimento il Ministero dell'Ambiente.

Al più tardi al momento dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PON sarà acquisita dal Ministero dell'Ambiente l'indicazione del servizio demandato al ruolo di Autorità Ambientale nel quadro dei Fondi Strutturali 2000 – 2006.

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

Con riferimento ai compiti descritti all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/99 e alle procedure indicate all'art. 32, sono stati accuratamente valutati gli elementi inerenti all'organizzazione dei flussi finanziari per consentire un efficace trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.

Al riguardo, coerentemente con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema, tenuto conto della natura specifica del PON e delle caratteristiche delle procedure finanziarie per il periodo 2000 - 2006 (art. 31 e 32 del Regolamento CE n. 1260/99), nonché della struttura del programma caratterizzata dal coinvolgimento di una pluralità di Amministrazioni, la gestione del circuito finanziario si sviluppa su due modalità:

1. gestione di un capitolo di spesa da parte delle Amministrazioni interessate;
2. accesso al Fondo di Rotazione, di cui alla legge 183/87.

Più in particolare, si precisa che la modalità prescelta da ciascuna Amministrazione proponente risponde, innanzitutto, a proprie specifiche esigenze organizzative interne, in termini quantitativi, di dotazioni professionali disponibili, e, qualitativi, di assetto delle strutture di gestione e controllo. E' evidente, quindi, che la prima opzione, in generale, individua soggetti istituzionali con un proprio assetto organizzativo compatibile con una specifica attività operativa di gestione. La disponibilità del capitolo del bilancio dello Stato costituisce, infatti, un elemento dell'attività operativa istituzionale cui corrisponde, nella quasi totalità dei casi, una struttura organizzativa di gestione tecnico amministrativa e di controllo finanziario delle attività espletate.

La prima modalità implica che le risorse erogate dalla Commissione europea confluiscono, per il tramite dell'IGRUE, nello specifico capitolo di spesa dell'Amministrazione interessata cui fa seguito, attraverso i meccanismi di procedura amministrativa interna (autorizzazione di spesa, mandati, bonifici, ecc.) il compito di effettuare un rapido trasferimento delle risorse in favore degli esecutori delle attività previste..

La seconda modalità, invece, prevede che le Amministrazioni titolari di misure, o di azioni da imputare alle corrispondenti misure del PON potranno liquidare i propri destinatari attraverso il Fondo di Rotazione ex lege 183/87, mediante apposita autorizzazione da emanarsi a cura dell'Autorità di Pagamento. L'autorizzazione, in definitiva, costituisce lo strumento per l'attivazione del circuito finanziario che, traendo origine dal Fondo di Rotazione ex lege 183/87, si conclude sul destinatario finale, quale esecutore delle attività programmate.

Le singole fasi del circuito finanziario e l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e di detenzione della documentazione amministrativa e contabile, nonché la corrispondente pista di controllo saranno fornite in un apposito documento, redatto in conformità alle norme comunitarie in materia di gestione finanziaria e controllo e nei tempi dalle stesse previsti.

6.3.1 Autorità di Pagamento

Come indicato agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/99, l'Autorità di Pagamento è responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi Strutturali cui hanno diritto.

La funzione di Autorità di Pagamento è attribuita:

- per le misure cofinanziate dal FESR:

Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
Via Curtatone 4/d
00100 Roma
Responsabile: Direttore pro tempore
Posta elettronica: dps.pfs.ced@tesoro.it

- per le misure cofinanziate dal FSE:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale (UCOFPL)
Vicolo d'Aste, 12
00100 Roma
Responsabile: Direttore pro-tempore
Posta elettronica: ucofpl03@uni.net

Nell'ambito delle suddette Amministrazioni, dovrà essere rispettato il principio della separazione di competenze tra uffici con funzioni di gestione e controllo e uffici con funzioni di pagamento. Copia completa delle certificazioni delle spese relative ad entrambi i Fondi dovrà essere fornita all'Autorità di Gestione del Programma Operativo ed all'Autorità di Gestione del QCS, a cura degli uffici aventi funzioni di gestione.

6.3.2 Sistemi di gestione delle risorse finanziarie

La gestione delle risorse finanziarie è di competenza di ciascuna Autorità di Pagamento, che vi provvede sulla base delle seguenti modalità:

1. gestione diretta delle risorse da parte dell'Autorità di Gestione tramite propri capitoli del bilancio dello Stato, cui il fondo della legge n. 183/87 versa le relative somme.

2. utilizzo delle risorse da parte dell'Autorità di Pagamento tramite il Fondo di Rotazione della legge 183/87. In questo caso, il supporto informativo per le relative operazioni contabili è il SIRGS;

Considerata la specificità del "PON Assistenza tecnica e azioni di sistema" e la pluralità di soggetti coinvolti nel processo di attuazione delle azioni cofinanziate, il circuito finanziario presenterà articolazioni differenziate.

Le suddette modalità troveranno applicazione anche a livello di Progetto Operativo, in relazione alle scelte manifestate dalle singole Amministrazioni proponenti. Al riguardo, l'Autorità di Gestione del PON provvederà ad indicare, nel Complemento di Programmazione, le caratteristiche dei sistemi contabili prescelti.

I rapporti tra Autorità di Gestione, Amministrazioni proponenti e Autorità di Pagamento saranno disciplinati da apposite convenzioni che regolamenteranno compiti e responsabilità dei contraenti.

L'Autorità di Gestione del PON è responsabile dell'adeguamento e del buon funzionamento dei sistemi contabili utilizzati per l'attuazione del PON stesso, al fine di assicurare per l'insieme del programma una sana e corretta gestione finanziaria.

6.3.3 Esecuzione finanziaria degli interventi

Il sistema contabile del programma, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, garantirà:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nelle quote fissate dal presente Programma;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

6.3.4 Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento all'Autorità di Pagamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al programma e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e certificate dalle Autorità di Pagamento.

Gli uffici o le persone responsabili, per ogni progetto operativo, delle attività di pagamento presenteranno le richieste di pagamento distinte per fondo all'amministrazione responsabile del fondo cui si riferiscono, certificando le spese effettivamente sostenute. Le amministrazioni responsabili per fondo provvederanno all'inoltro alla Commissione europea delle domande di pagamento, per la quota comunitaria ed al MTBPE - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE per la quota nazionale, certificando le spese effettivamente sostenute secondo le disposizioni previste dal par. 6.3.5 del QCS,

Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico - all'Autorità di Gestione del QCS e all'Autorità di Gestione del Programma Operativo.

Le Autorità di Pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria, sia la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle Autorità di Pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/87.

Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al programma devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini previsti dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Ove la Commissione ritenesse di non poter rispettare tali termini, ne dà notizia motivata all'Autorità di Gestione del PON, all'Amministrazione capofila per il Fondo interessato ed all'Autorità di Pagamento, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro idoneo mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo per la quale valgono gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 32.

6.4. Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

6.4.1. Attività e procedure di gestione

La gestione complessiva delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali viene effettuata dalle amministrazioni titolari delle misure e/o delle azioni, che vi provvedono mediante gli uffici a ciò preposti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

L'Autorità di Gestione del programma operativo è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità.

Tale definizione si estrinseca in un documento, adottato secondo le procedure legislative o amministrative in vigore, che impegna le singole strutture attraverso l'individuazione delle persone responsabili, del personale e dei supporti informatici disponibili, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento e ai rapporti con i soggetti attuatori delle misure e delle azioni del PON;
- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione delle misure e delle azioni del PON;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo.

Eventuali deleghe di compiti e responsabilità devono essere espressamente indicate.

Nel Complemento di Programmazione saranno indicate le modalità di attuazione delle misure e delle azioni di assistenza tecnica finalizzate al potenziamento delle strutture dedicate alle attività connesse all'utilizzo dei Fondi strutturali, anche con il ricorso diretto a professionalità esterne e interne all'Amministrazione, con incarichi a tempo determinato e con procedure trasparenti e/o di evidenza pubblica, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di reclutamento di professionalità specializzate.

L'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 1994-1999 ha consentito di evidenziare che uno dei maggiori punti di debolezza nella gestione del programma è rappresentato dalla complessità e rigidità delle procedure amministrative. In tal senso, è indispensabile un'ulteriore azione volta alla semplificazione delle procedure che sarà condotta su impulso di un gruppo di lavoro all'uopo costituito, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS, avente per oggetto, fra l'altro, l'uso più sistematico degli strumenti esistenti, intesi ad accelerare il processo decisionale, principalmente nel settore dei lavori pubblici («conferenze di servizi», «intese istituzionali di programma», «accordi

di programma») ed il miglioramento in parallelo dei metodi operativi (in particolare un più ampio ricorso al principio del «silenzio-assenso») e lo snellimento delle procedure di selezione delle operazioni attraverso la riduzione e/o eliminazione di passaggi amministrativi superflui e il decentramento delle responsabilità.

Al riguardo, nell'ambito del Complemento di Programmazione, saranno indicate le linee d'intervento prioritarie incluse nell'azione concernente le problematiche dell'autonomia decisionale che investono parallelamente agli aspetti procedurali, anche quelli strettamente organizzativi delle Strutture responsabili della gestione degli interventi cofinanziati.

Il Comitato di Sorveglianza del PON viene informato in occasione delle riunioni e comunque con frequenza semestrale. Il Comitato di Sorveglianza del QCS viene informato almeno una volta all'anno sui progressi registrati in tale contesto.

6.4.2. Trasparenza e comunicazione

L'aspetto dell'accessibilità alle informazioni e alle opportunità legate agli interventi dei Fondi strutturali è essenziale per l'efficacia delle azioni cofinanziate.

A tale proposito le azioni in materia di informazione e pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Regolamento della Commissione europea n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

L'Autorità di Gestione provvede, informandone il Comitato di Sorveglianza del PON, a mettere in atto le misure necessarie per migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate) e ad informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare sui risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

In particolare l'Autorità di Gestione del PON è responsabile della:

- identificazione di un <<responsabile per le attività di comunicazione del QCS>>;
- organizzazione tempestiva di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- periodicità dell'informazione;
- organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa. Infatti, nell'ambito del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del programma può essere prevista

l'organizzazione di conferenze stampa e conferenze aperte al pubblico, in occasione delle sue riunioni.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di comunicazione della misura 1.4 del programma - nonché di quelle eventualmente programmate dalle Amministrazioni interessate, in tal caso con le risorse a valere sulle rispettive dotazioni finanziarie assegnate dal MTBPE ai soggetti proponenti - l'Autorità di Gestione si avvale del responsabile designato per le attività di comunicazione del QCS.

Le attività di pubblicità e sensibilizzazione previste, ivi compreso il Piano di Comunicazione, sono riportate nella scheda della misura 1.4

6.4.3 Sorveglianza

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PON, istituito con Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, è presieduto dal Direttore pro tempore del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Tale Comitato è composto da:

- l'Autorità di Gestione del PON, che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni titolari di misure, qualora la rappresentanza non sia garantita ad altro titolo;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
- un rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità;

Al Comitato partecipano con voto consultivo:

- una rappresentanza della Commissione Europea;
- i rappresentanti delle Amministrazioni titolari dei POR e dei PON
- un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI), se del caso;
- i rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG ambientali e delle pari opportunità, nel numero massimo di 8;

I rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG nel Comitato di Sorveglianza del PON, saranno individuati *dal Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), sulla base della specificità del programma e tenuto conto della coerenza*

tra il livello di coinvolgimento dei soggetti abilitati e delle tematiche interessate nel processo di attuazione del PON.

La composizione del Comitato di Sorveglianza del PON potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture su richiesta dell' Autorità di Gestione del PON.

Le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza del PON verranno fissate con apposito regolamento interno che verrà adottato dallo stesso Comitato di Sorveglianza del PON, nel corso della loro prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dall' Autorità di Gestione.

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, sarà costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti contenuto e, comunque, congruo all'entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso:

Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Ufficio I
Via Curtatone 4/d
00100 ROMA
Responsabile: Direttore pro-tempore
Posta elettronica: dps.pfs.ced@tesoro.it

Le spese di funzionamento della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse del PON, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/1999 in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché quelli indicati nel regolamento interno del Comitato stesso.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza del PON, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni, per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le

procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PON, coerentemente con le eventuali decisioni deliberate in sede di Comitato di Sorveglianza del QCS.

Il Comitato di Sorveglianza del PON disporrà di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Gruppo di coordinamento dell'assistenza tecnica

Considerata la particolare natura del PON ed al fine di assicurare una specifica attività di coordinamento e per l'approfondimento di tematiche specifiche relative all'assistenza tecnica, è istituito nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS uno specifico gruppo di coordinamento che opera su indirizzo dell'Autorità di Gestione del PON. L'ipotesi di un gruppo specifico è motivata, da una parte, dalla necessità di realizzare strutture qualificate di supporto che coinvolga i referenti specifici di PON e POR, nonché dei soggetti istituzionali responsabili di azioni del presente programma, in modo da assicurare il necessario coordinamento alla molteplicità di attività programmate e di responsabilità ripartite su diversi soggetti interessati. Tale gruppo di lavoro si riunisce a scadenze regolari e riferisce sull'attività di coordinamento dell'assistenza tecnica al Comitato di Sorveglianza del PON almeno una volta l'anno. Il gruppo di assistenza tecnica è presieduto dall'Autorità di Gestione del PON che è responsabile della predisposizione dei documenti e delle relazioni sul coordinamento dell'assistenza tecnica da presentare al Comitato di Sorveglianza del PON.

Il Comitato di Sorveglianza del PON, se necessario, potrà decidere di istituire ulteriori gruppi di coordinamento, tenendo in adeguata considerazione l'esigenza di non appesantire le procedure decisionali e consultive ed evitando ogni possibile duplicazione di attività con altri organismi analoghi costituiti nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS.

6.4.4. Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del programma deve permettere di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

Raccolta e flussi di dati

I dati del PON vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura da parte del responsabile di misura designato dall'Autorità di Gestione del programma operativo, anche con la costituzione di adeguate strutture tecniche interne.

Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all’Autorità di Gestione del programma operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio.

L’Autorità di Gestione del programma tempestivamente, in coerenza con quanto indicato all’inizio del presente punto, organizza un sistema di monitoraggio che preveda la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, la verifica della qualità degli stessi, in ausilio alle attività del responsabile di misura.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura, asse prioritario e programma, al piano finanziario del programma e del Complemento di Programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni, così come definiti dall’Autorità di Gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel programma e nel Complemento di Programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene effettuato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari, fisici e procedurali, vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione).

I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, programma. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di “categoria di intervento” indicato dalla Commissione europea, come riportato nell’apposito allegato del QCS.

I dati di monitoraggio finanziario del PON, disaggregati per asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi all’Autorità di Gestione del QCS su supporto informatico con cadenza trimestrale. I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nella relazione annuale del programma, predisposta dall’Autorità di Gestione.

6.4.5. Valutazione

Impostazione dell’attività di valutazione del PON

La peculiare finalità servente del "PON assistenza tecnica e azioni di sistema", avente l’obiettivo di supportare le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del QCS, attribuisce ai suoi risultati di attuazione una rilevante responsabilità, prevedendo principalmente servizi di coordinamento, indirizzo, orientamento, supporto e assistenza alle Strutture della Pubblica Amministrazione.

La corretta attuazione del programma rende necessaria l’attivazione tempestiva del sistema di valutazione per misura, in modo da tenere conto della molteplicità di soggetti e tipologie di operazioni cofinanziate. Ne consegue, pertanto, che la tempestiva operatività della valutazione dovrà rappresentare un elemento qualificante in termini di supporto analitico delle problematiche dell’attuazione, anche al fine dell’adozione di misure correttive per migliorare l’efficienza e l’efficacia del percorso di attuazione dell’intero QCS.

A tal fine l’Autorità di Gestione del PON assicura l’impostazione dell’attività di valutazione intermedia del programma, coordinata all’interno del sistema nazionale di valutazione, che sarà pienamente operativa dal 31.12.2001. Tale attività, basata su metodologie, tecniche e procedure condivise e omogenee, è caratterizzata da livelli qualitativi elevati e realizzata sulla base di dati aggiornati e adeguati per un’analisi completa dell’andamento del programma e della coerenza e dell’efficacia delle azioni realizzate.

Sistema di valutazione del PON

Nell’ambito delle sue competenze istituzionali di soggetto tecnico responsabile a livello nazionale della valutazione degli investimenti pubblici, il Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, anche al fine di conseguire l’obiettivo di rendere il processo di valutazione pienamente operativo per il QCS entro il 31.12.2001, fornisce un supporto tecnico e metodologico all’Autorità di Gestione del PON sulle attività volte alla costruzione e all’attivazione del sistema di valutazione del PON e del QCS 2000-2006.

Il Nucleo assicura altresì, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi FSE e FEOGA, e con l'Autorità ambientale per gli aspetti ambientali, la sorveglianza tecnica sulle attività di valutazione intermedia del QCS e del programma. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni di attuazione del QCS (cap. 6.4.5).

Valutazione intermedia

L'Autorità di Gestione del PON è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del programma, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del QCS e con la Commissione europea. A tal fine si avvale del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Gruppo di Lavoro "Valutazione e monitoraggio".

La valutazione intermedia del PON si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS.

La procedura di selezione del valutatore indipendente del programma dovrà essere completata, con la stipula del contratto, entro il 31.12.2001.

In assenza della conclusione, entro tale data, della procedura di selezione del valutatore indipendente del programma, la Commissione Europea non darà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento presentata a titolo del programma, fino all'avvenuto completamento della procedura di aggiudicazione del valutatore indipendente. Il programma, in tal caso, non potrà beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PON conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.6 Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta all'Autorità di Gestione sulla base della normativa nazionale vigente.

L'Autorità di Gestione del programma è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, da garantire a cura dell’Autorità di Gestione del programma, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo.

Il complesso delle norme regolamentari in materia individua tre principali funzioni:

- l’attività di gestione e controllo
- l’attività di pagamento
- la verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo.

Nel Complemento di Programmazione saranno individuati per ogni misura gli uffici o le persone responsabili della gestione e del controllo e quelli responsabili del pagamento, in modo da garantire che dette attività siano separate e svolte con autonomia funzionale.

Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, Bilancio e P.E. – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – Unità di verifica, funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Pagamento, curerà la verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo.

Tale struttura sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell’applicazione pratica e dell’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede approvate.

L’Autorità di Gestione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E., predisporrà un’adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l’individuazione di eventuali carenze e rischi nell’esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione,

informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa);

- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un'analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dagli uffici o dalle persone responsabili della gestione e controllo del PON;
- dagli uffici o dalle persone responsabili delle attività di pagamento del PON;
- dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. sia di propria iniziativa, sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di Gestione degli interventi o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea.
- dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea;

Esiti dei controlli

L'Autorità di Gestione del programma, opportunamente ed adeguatamente informata sugli esiti dei controlli, assume, in conformità agli articoli 34, 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

Le irregolarità riscontrate e gli esiti dei controlli effettuati saranno portati a conoscenza della Commissione Europea secondo le modalità indicate nel QCS.

6.5 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea - relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'Autorità di Gestione del PON presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

L'Autorità di Gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva nazionale e comunitaria.

6.6 Rispetto della normativa comunitaria

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

Le Autorità di Gestione dei programmi sono responsabili del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunicano ai rispettivi Comitati di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Nel presente programma non è previsto alcun aiuto di Stato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

Le domande di contributo per i Grandi progetti devono indicare l'elenco completo degli appalti già espletati, nonché i verbali relativi. Informazioni aggiornate sono trasmesse alla Commissione nel rapporto annuale di cui all'art 37 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel

quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

In riferimento alla direttiva 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si rileva che l'atto formale di recepimento non è stato ancora approvato dalle Autorità italiane, nonostante sia ormai trascorso il termine stabilito del 14 marzo 1999. In considerazione dell'importanza di tale norma nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi strutturali, si rammenta che a tutti i progetti la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all'autorità competente dopo il 14 marzo 1999, si applica la direttiva 97/11/CE.

Per quanto riguarda la Direttiva 92/43/CEE "habitat", le autorità italiane hanno notificato la lista dei Siti di Importanza Comunitaria proposti per l'inclusione nella rete NATURA 2000.

Senza pregiudizio delle responsabilità delle Autorità di Gestione, definite all'articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE "habitat" e 79/409/CEE "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla localizzazione sul territorio di riferimento (singola regione o Mezzogiorno) dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dalle Autorità ambientali competenti, di concerto con le Autorità di Gestione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, occorre adottare criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità. È necessario valutare la possibilità di avviare un'azione adeguata di messa in rete per le Autorità responsabili delle pari opportunità al fine di consentire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori pratiche.

Per la promozione del principio, sarà importante non affidarsi unicamente alle misure di formazione, ma utilizzare tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione va prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

Le politiche del lavoro

La centralità del tema lavoro all'interno dell'Unione Europea è confermata dall'introduzione nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull'occupazione; inoltre, gli Stati membri hanno deciso, in occasione del Vertice sull'Occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si articola in quattro assi principali: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

La valutazione dell'impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel QCS costituirà base di riferimento per i complementi di programmazione; particolare attenzione verrà dedicata, alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese alla realizzazione delle singole iniziative all'interno delle misure contenute nel PON.